

e di Venezia coll' imperatore. Esorta alla pronta consegna delle due città onde apparisca essere esse state occupate non per conquista, ma per tutela dei diritti del loro sovrano; e promette di rispettare le proprietà private che vi hanno i veneziani (v. n. 84).

Dato a Bologna. — Sottoscritto da *Evangelista*.

Segue annotazione che l' originale fu collocato nella *filza* delle lettere presso Lodovico Spinelli segret. del Collegio.

1529, Novembre 20. — V. 1529 Dicembre 23, n. 84.

1529, Dicembre 22. — V. 1529, Dicembre 23, n. 84.

84. — 1529, Dicembre 23. — c. 94. — Istrumento in cui, ricordato come sia andato a vuoto il trattato del 29 Luglio 1523 (n. n. 168 del libro XX), al quale nel pregiudiziale si avrà relazione, e come siano poi sorti gli sconvolgimenti politici che perturbarono l'Italia; si dichiara che dopo i trattati ultimamente seguiti fra il papa e l'imperatore a cui aderirono anche i re di Francia e d'Inghilterra, i due primi, vennero a Bologna per provvedere alla pace della cristianità; onde, restituito a Francesco II Sforza lo stato di Milano, essi pontefice e imperatore, e il re Ferdinando, Venezia e il detto duca, rappresentati come negli allegati A, B, C, D, E pattuiscono: Venezia entro 15 giorni dalla ratificazione del presente restituirà al papa Ravenna e Cervia con quanto vi trovò occupandole, salvi i diritti che quella vi avesse; i partigiani della repubblica non saranno molestati; i sudditi della stessa potranno godere liberamente dei beni che vi possiedono sotto la tutela dei magistrati pontifici. La repubblica restituirà, entro il Gennaio, all'imperatore Trani, Monopoli e tutti i luoghi che essa occupò nel reame di Napoli con quanto di artiglierie e munizioni vi trovò occupandole, o che vi avesse fatto recare da altre terre del reame stesso; e l'imperatore conferma i diritti e i privilegi che i veneziani godevano in passato nel regno stesso, rimettendo la Signoria in possesso della casa che aveva in Napoli detta di S. Marco. I 200000 duc. che Venezia deve all'imperatore in forza del n. 168 del libro XX suddetto, si pagheranno in rate annuali di 25000 l'una a cominciare dal venturo Gennaio, e nel primo anno si farà la restituzione dei luoghi pattuita nel 6.^o articolo del detto trattato; le eventuali questioni saranno giudicate da arbitri eletti dalle parti, restando sospesi i pagamenti fino a sentenza pronunciata; il papa poi promette di fare che nel Gennaio siano pagati 50000 duc. in luogo di 25000, e che gli ulteriori pagamenti si facciano nel più breve tempo. Venezia pagherà ai fuorusciti duc. 5000 come è detto nel citato trattato. Essa pagherà ancora all'imperatore 50000 scudi d'oro del sole al finir di Gennaio p. v. ed altrettanti al venturo Ognissanti. Due arbitri, col rappresentante del papa qual mediatore, giudicheranno delle querele del patriarca di Aquileia contro gli agenti del re Ferdinando, giusta la riserva dei diritti di quel prelato fatta nel trattato di Worms. È compreso nel presente Francesco Maria duca d'Urbino co' suoi domini odierni. Venezia concede piena amnistia al conte Brunoro di Gambara *camerario* imperiale e a suo fratello, con facoltà